



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 6186

Seduta del 28/03/2022

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Claudia Maria Terzi

Oggetto

AUTOSTRADA REGIONALE "INTERCONNESSIONE DEL SISTEMA VIABILISTICO PEDEMONTANO CON IL RACCORDO AUTOSTRADALE DIRETTO BRESCIA – MILANO": APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DI CONCESSIONE – CUP I31B02000140005

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Aldo Colombo

Il Dirigente Carmine D'Angelo

L'atto si compone di 62 pagine

di cui 46 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la l.r. 4 maggio 2001, n. 9 "Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale";
- il r.r. 8 luglio 2002, n. 4 "Procedure di concessione delle autostrade regionali";
- il d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";
- il d.lgs. 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- la l.r. 4 maggio 2020, n. 9 "Interventi per la ripresa economica";

VISTE la D.G.R. n. VII/9865 del 19 luglio 2002, la D.G.R. n. VII/11578 del 13 dicembre 2002 e la D.G.R. n. IX/2418 del 26 ottobre 2011, con cui l'Autostrada Regionale "Interconnessione del sistema viabilistico pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia – Milano" (di seguito, "Autostrada Regionale") è stata inquadrata quale intervento infrastrutturale di pubblico interesse, riconoscendo, inoltre, la qualifica di Promotore alla Società IPB S.p.A.;

CONSIDERATO che:

- Regione Lombardia ha avviato e sviluppato la procedura relativa alla procedura all'affidamento della concessione per la realizzazione dell'Autostrada Regionale;
- in data 16 ottobre 2008 è stata sottoscritta tra Regione Lombardia e Infrastrutture Lombarde S.p.A. (in seguito ILSPA) la Convenzione per il conferimento della funzione di soggetto concedente dell'Autostrada regionale, approvata con D.G.R. n. VIII/8199 del 13 ottobre 2008;
- con D.G.R. del 26 ottobre 2011 n. IX/2418 è stata indetta la Conferenza di Servizi per la valutazione e l'approvazione del progetto preliminare; si è tenuta una prima seduta in data 15 dicembre 2011 e la sessione conclusiva della Conferenza di Servizi si è svolta in data 31 gennaio 2012 (con seduta di aggiornamento in data 8 febbraio 2012 per l'acquisizione del parere del Comune di Levate) con adozione di parere favorevole, con prescrizioni, sulla base delle posizioni prevalenti di assenso;

RILEVATO che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta con D.G.R. del 26 ottobre 2011 n. IX/2418 e come da Verbale della seduta conclusiva del 31 gennaio 2012 (e della seduta di aggiornamento dell'8 febbraio 2012):



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la determinazione assunta nella seduta conclusiva di conferenza di servizi del 31 gennaio 2012 (e della seduta di aggiornamento dell'8 febbraio 2012) ha registrato il consenso a maggioranza dei soggetti con diritto di voto, in particolare con i voti contrari di n. 4 partecipanti (*Comuni di: Levate, Osio Sopra, Osio Sotto, Verdellino*) e con i voti favorevoli con prescrizioni di n. 13 partecipanti (*Ministero della Difesa – Comando RFC Regione Lombardia Ufficio Affari Generali; Aeronautica Militare Comando 1^ Regione Aerea Reparto Territorio e Patrimonio; Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Lombardia; Comuni di: Casirate d'Adda, Treviglio, Fara Gera d'Adda, Pontirolo Nuovo, Ciserano, Boltiere, Stezzano, Dalmine; Provincia di Bergamo; Regione Lombardia*);
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (oggi Ministero della Cultura) - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia non ha preso parte ai lavori della Conferenza di Servizi, così come la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Provincia di Bergamo; la Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Lombardia ha invece partecipato alla seduta decisoria esprimendo il proprio parere di competenza con prescrizioni;
- il Ministero dell'Ambiente Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) non ha partecipato ai lavori della Conferenza di Servizi; tuttavia nel corso della seduta conclusiva di Conferenza di Servizi è stato evidenziato come in merito alle componenti ambientali e alle mitigazioni e compensazioni, le relative problematiche evidenziate dagli Enti nei loro pareri costituiscono osservazioni o prescrizioni ambientali da svilupparsi in maniera organica nel SIA e le proposte del SIA saranno poi valutate, in ultima istanza, dal competente Ministero con la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- nel corso della seduta conclusiva di Conferenza di Servizi è stato acquisito il parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (interessato dal sopracitato Ministero dell'Ambiente, pur se non convocata alla Conferenza di Servizi in quanto non vi è interessamento del progetto in esame con le fasce fluviali del PAI);

RILEVATO che:

- il verbale della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi del 31 gennaio 2012 (con seduta di aggiornamento in data 8 febbraio 2012) finalizzata alla valutazione e approvazione del progetto preliminare relativo all'Autostrada regionale in oggetto, è stato inviato a tutti gli enti e amministrazioni interessati con nota prot. S1.2012.21851 del 22 febbraio 2012;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- in data 22 febbraio 2012 (in atti regionali prot. S1.2012.21860) sono stati trasmessi gli elaborati tecnici delle varianti di tracciato concordate in sede di Conferenza di Servizi, richiedendo, inoltre, a Provincia di Bergamo e Comuni interessati la pubblicazione presso l'albo pretorio dell'avviso di ripubblicazione parziale del progetto in ottemperanza al citato parere favorevole;
- in data 24 febbraio 2012 è stato ripubblicato a mezzo stampa (quotidiani "Il Giorno" e "L'Eco di Bergamo") il progetto preliminare in ottemperanza al parere favorevole adottato con prescrizioni in data 31 gennaio 2012 dalla Conferenza di Servizi, per le varianti di tracciato; copia dell'avviso è stata pubblicata all'albo pretorio della Provincia di Bergamo in data 2 marzo 2012 e presso gli albi pretori comunali delle Amministrazioni comunali interessati (inizio pubblicazione avviato tra il 24 febbraio 2012 e il giorno 9 marzo 2012);
- a valle dei lavori di Conferenza di Servizi il Promotore ha aggiornato il quadro economico del progetto preliminare, con sovraccosti connessi alle varianti approvate in Conferenza di Servizi, ai maggior oneri per espropri, alle risoluzioni delle interferenze ed agli aggiornamenti del prezzario, come nel seguito dettagliato;

RILEVATO che nel corso della succitata Conferenza di Servizi è stato manifestato e acquisito l'atto di assenso di un ente con diritto di voto (Comune di Casirate D'Adda) che, a seguito delle modifiche intervenute tra la seduta conclusiva di Conferenza di Servizi e la soluzione progettuale di cui al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica aggiornato al 2021 (Allegato B), come anche evidenziato nel seguito, non è più interessato dall'intervento in questione;

PRESO ATTO che:

- tra il 2012 e il 2019 è avvenuto un rinnovamento della compagine societaria del soggetto promotore (IPB S.p.A., poi denominata Autostrade Bergamasche S.p.A.), con la ricerca e con il successivo coinvolgimento di un soggetto finanziatore in relazione a quanto emerso dall'attività di aggiornamento del progetto dell'intervento e del Piano Economico Finanziario;
- a seguito dell'avvenuta fusione per incorporazione di ILSPA in Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.A. (nel seguito "ARIA S.p.A."), disposta con l.r. n. 6 del 3 aprile 2019, a partire dal 1° luglio 2020 le funzioni di soggetto concedente di cui alla Convenzione del 16 ottobre 2008 sono state assunte da quest'ultima;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRESO ATTO che:

- ad esito della fase di ripubblicazione parziale, Regione Lombardia – con nota in atti regionali prot. S1.2012.28656 dell'8 marzo 2012 – ha richiesto a ILSPA di istruire puntualmente le osservazioni raccolte in tale fase, oltre ad aggiornare gli elaborati grafici necessari per l'apposizione del vincolo di salvaguardia urbanistica, ai fini di dare seguito agli adempimenti previsti dalla l.r. 9/2001 e dal r.r. 4/2002, anche con specifico riferimento ai disposti dell'art. 16 del medesimo regolamento regionale in merito all'esame dei parametri economico-finanziari assunti a base della proposta formulata dal Promotore, in relazione alle modifiche richieste in sede di Conferenza di Servizi, nonché alla facoltà di recedere dal ruolo di Promotore;
- con riferimento alle verifiche di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 16 del r.r. 4/2002, ILSPA ha chiesto riscontro con nota PRG-130412 del 13 aprile 2012 (in atti regionali prot. S1.2012.49824 del 23 aprile 2012) al Promotore IPB - Autostrade Bergamasche S.p.A.;
- Autostrade Bergamasche S.p.A. ha prodotto con nota IPB-U-1205-007-DG-PRI del 28 maggio 2012 (in atti regionali prot. S1.2012.4982462679 del 29 maggio 2012) la quantificazione economica complessiva delle varianti al progetto preliminare approvate in sede di Conferenza di Servizi del 31 gennaio 2012, con Quadro economico di spesa generale (comprovante una differenza di costo dell'intervento pari al + 14,54% rispetto all'importo del progetto preliminare posto in approvazione);
- successivamente Autostrade Bergamasche S.p.A. ha confermato con nota ABG-U-1209-DGpr-002 del 20 settembre 2012 (in atti regionali prot. S1.2012.76327 del 28 settembre 2012), e in risposta all'ulteriore nota di ILSPA prot. PRG-010612-00002 (in atti regionali prot. S1.2012.0063681 del 6 giugno 2012), la volontà di mantenere il ruolo di soggetto Promotore dell'opera, ai sensi dell'art. 16 del r.r. 4/2002; con tale comunicazione, il Promotore ha, inoltre, evidenziato: la decisione della propria Società di aumentare l'equity di progetto previsto nel Piano Economico e Finanziario fino a 95,8 mln€ (rispetto ai 78,9 mln€ di capitale sociale precedentemente previsto); la non sostenibilità del Piano Economico e Finanziario aggiornato in relazione alla necessità di assumere nuovi parametri finanziari a causa della perdurante situazione di crisi dei mercati finanziari; la conseguente necessità di prevedere un contributo pubblico a restituzione di circa 50 mln€ nelle annualità 2015 (20 mln€), 2016 (15 mln€) e 2017 (15 mln€) per garantire la bancabilità del piano (mediante ricorso alle previsioni dell'art. 7, comma 5 della l.r. 9/2001 ossia con l'erogazione di un contributo regionale “per l'abbattimento del costo dell'esposizione finanziaria nel periodo di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

progettazione e realizzazione dell'opera, soggetto a restituzione, senza interessi, nell'arco massimo di vent'anni a decorrere dal termine che viene fissato in sede di convenzione finanziaria");

RILEVATO che, in relazione ai sopra citati aggiornamenti del Piano Economico Finanziario e, in particolare, alla necessità di conferma formale in merito all'effettiva bancabilità del suddetto Piano Economico e Finanziario presentato (in relazione alle verifiche regionali necessarie al reperimento di contributo pubblico richiesto dal Promotore ai sensi dell'art. 7 della l.r. 9/2001 e alla necessità di trovare, da parte del Promotore, un soggetto finanziatore), l'iter di approvazione e attuazione dell'opera ha conseguentemente atteso la risoluzione delle succitate premesse e verifiche, non sussistendo le condizioni - anche per mancanza del contributo pubblico - per procedere ai sensi dell'art. 19, comma 3 della l.r. 9/2001 con l'assunzione di provvedimento espresso di chiusura del procedimento di Conferenza di Servizi;

RILEVATO che ILSPA, a seguito di incontri tecnici, ha inviato in data 22 aprile 2013 le lettere di risposta alle osservazioni pervenute nel periodo di ripubblicazione parziale del progetto preliminare di cui sopra, documentando le valutazioni dei contenuti delle osservazioni e motivando i riscontri a Regione Lombardia con nota PRG-060613 del 6 giugno 2013 (in atti regionali prot. S1.2013.34337 del 18 giugno 2013 – vedasi a tal fine l'Allegato D parte integrante del presente provvedimento, da cui si evince che l'effettiva trattazione della maggior parte delle osservazioni è da contestualizzare *"nell'ambito della procedura di verifica e approvazione del progetto stesso ... [...] ... con la redazione del progetto definitivo"*;

CONSIDERATO che a fronte della necessità di reperire risorse pubbliche per dare attuazione all'intervento, come emerso successivamente alla seduta di Conferenza di Servizi del 31 gennaio 2012, il Promotore ha individuato un soggetto finanziatore (lettera di intenti sottoscritta da parte del Fondo Internazionale Macquarie Corporate Holding Pty Limited in data 28 aprile 2020, inviata al Promotore il 2 luglio 2020 e riconfermata con comunicazione del 23 luglio 2021 ad Autostrade Bergamasche S.p.A., Vita S.r.l., Vitali S.p.A., CAL S.p.A.) e sviluppato varie ipotesi progettuali con la finalità di contenere i costi del progetto e di risolvere le problematiche segnalate dagli Enti Locali, poi confluite nella soluzione di progettazione di fattibilità tecnico economica consegnata ad ARIA il 23 luglio 2021 (nota protocollo ARIA rif. IA.2021.0039870 del 23 luglio 2021) e relativa integrazione del 10/09/2021, e in data 24/09/2021 (acquisita al Protocollo Aria n. IA.2021.0048502 del 27/09/2021), comprensiva di aggiornamento sia del Progetto



Regione Lombardia

LA GIUNTA

di Fattibilità Tecnica ed Economica ("PFTE 2021") che del relativo Piano Economico Finanziario ("PEF 2021"), nonché della ulteriore documentazione predisposta in conformità alle disposizioni in materia di affidamento in finanza di progetto della concessione ex art. 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016 ("Proposta FP"), il tutto finalizzato all'approvazione regionale e all'avvio delle procedure concessorie;

VISTI gli elaborati (di cui all'elenco documentale in Allegato B, riferiti al succitato deposito a cura del Promotore del luglio e settembre 2021 sopra citate) conseguenti alle decisioni della conferenza di servizi ed agli aggiornamenti progettuali necessari, comprensivi del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica aggiornato nel 2021 dal Promotore rispetto al Progetto preliminare 2012 e dell'integrazione documentale prevista dalla normativa statale, specificamente dall'art. 23, comma 6, e della prima parte del comma 15 dell'art. 183 del d.lgs. 50/2016, con aggiornamento degli elaborati presentati per l'approvazione della Conferenza di Servizi, con lo sviluppo delle prescrizioni di cui agli esiti della Conferenza di Servizi, nonché con adeguamento della documentazione ai dettami del Codice, a norma del quale si svolgerà la successiva fase di gara;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. XI/5483 dell'8 novembre 2021 avente ad oggetto "Approvazione dello schema di atto di risoluzione consensuale della convenzione tra Regione Lombardia e Infrastrutture Lombarde S.p.A. (ora ARIA S.p.A.) del 16 ottobre 2008 per il conferimento della funzione di soggetto concedente dell'Autostrada regionale "Interconnessione del sistema viabilistico pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia - Milano" approvata con D.G.R. n. VIII/8199 del 13 ottobre 2008"; in data 14 novembre 2021 è avvenuta la sottoscrizione da parte di Regione Lombardia e ARIA S.p.A. dell'Atto di risoluzione consensuale in questione;
- la D.G.R. n. XI/5484 dell'8 novembre 2021 avente ad oggetto "Piano Lombardia - Programma degli interventi per la ripresa economica - Modifica alla D.G.R. n. XI/4381/2021 - Approvazione dello schema di accordo di collaborazione ex art. 15 della L. n. 241/1990, ex art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016 ed ex art. 10 bis, comma 2, della l.r. n. 9 del 4 maggio 2001, per il conferimento a CAL S.p.A. delle funzioni di Stazione Appaltante, di Autorità Espropriante e di Soggetto Concedente per l'Autostrada Regionale "Interconnessione del sistema viabilistico pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia - Milano". CUP I31B02000140005"; in data 14 novembre 2021 è avvenuta la sottoscrizione da parte di Regione Lombardia



Regione Lombardia

LA GIUNTA

e Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (CAL S.p.A.) dell'Accordo di Collaborazione in questione con cui CAL S.p.A. ha pertanto assunto il ruolo di nuovo soggetto Concedente dell'Autostrada regionale;

- la D.G.R. n. XI/6047 del 1° marzo 2022 avente ad oggetto "Nuove determinazioni ed aggiornamento del Programma degli interventi per la ripresa economica – Piano Lombardia" che all'Allegato 1 prevede il progetto in questione dell'"Autostrada regionale Interconnessione Pedemontana Brebemi (IPB)";

PRESO ATTO della relazione istruttoria proposta da parte del Concedente CAL S.p.A. di conclusione del procedimento approvativo, acquisita in atti regionali con prot. S1.2021.0031545 del 17 dicembre 2021, comprensiva delle relazioni tecniche e degli elaborati tecnici, nonché dell'analisi tecnica del PFTE 2021, del PEF 2021, dello schema di convenzione e relativi allegati, oltre alla documentazione relativa all'affidamento in finanza di progetto della concessione ai sensi dell'art. 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016, con particolare riferimento alle conclusioni ed alla proposta di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, del Piano Economico Finanziario, dello schema di convenzione e dei relativi allegati secondo specifiche osservazioni e prescrizioni finalizzate all'indizione della gara per l'affidamento della concessione;

VISTA l'istruttoria tecnica (Allegato A) di Regione Lombardia in ordine al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica che, nel recepire gli elementi progettuali sopra indicati e le proposte presentate da CAL S.p.A. nella sopra citata relazione istruttoria relativa all'aggiornamento del progetto preliminare - PFTE e della documentazione messa a disposizione dal Promotore in data 23 luglio 2021 e successive integrazioni, formula una serie di considerazioni, osservazioni e prescrizioni riferite al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'Autostrada regionale in oggetto;

RICHIAMATE:

- la nota di ILSPA all'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC (richiesta del 27 marzo 2018) con cui è stato richiesto parere in merito all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 216 comma 23 del d.lgs. 50/2016 ed alle modalità di svolgimento della successiva gara di concessione (possibilità di fare salvo quanto previsto dalla l.r. 9/2001 e dall'art. 11 comma 4 del r.r. 4/2002);
- la nota di riscontro da parte di ANAC – Ufficio Precontenzioso e Pareri del 14 giugno 2018 in merito al quesito sopra indicato;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RILEVATO che, anche con riferimento alla citata nota ANAC, sono integrati nel caso concreto i presupposti dell'art. 216, comma 3 del d.lgs. 50/2016 in questione, ovvero che:

- trattasi di un progetto preliminare (oggi al livello di fattibilità tecnico-economica) relativo alla realizzazione di lavori pubblici (definizione contenuta negli art. 3, lett. nn) e II) del d.lgs. 50/2016, che rinviano all'allegato I del suddetto decreto, in cui alla voce 45.23 si fa riferimento alla costruzione di strade ed autostrade);
- con riferimento alla previsione che deve trattarsi di progetti preliminari riguardanti proposte di concessione di cui agli artt. 153 e 173 del d.lgs. 163/2006 (che riguardano rispettivamente la finanza di progetto e il promotore di lavori relativi a infrastrutture strategiche), il riferimento alla suddetta normativa può difatti essere inteso come riferito a proposte di finanza di progetto, ossia riferito a tale istituto, e quindi anche alle proposte di finanza di progetto disciplinate dalla normativa regionale (come nel caso in oggetto);
- trattasi di progetto preliminare per il quale è già intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse (la relativa definizione è ricavabile dagli artt. 153 e 173 del d.lgs. 163/2006 in cui si fa anche riferimento, per quanto di rilevanza, all'inserimento dei relativi lavori negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione regionale sulla base della normativa vigente);
- con la D.G.R. n. VII/9865/2002 citata in premessa si è fatto riferimento alla definizione delle direttrici di sviluppo della rete autostradale lombarda in parte esplicitata entro strumenti di programmazione, e specificatamente nel programma regionale di sviluppo della VII legislatura, con l'obiettivo specifico 8.3.1 "Completamento e sviluppo del sistema autostradale e della grande viabilità";
- l'autostrada regionale in oggetto è inserita nel Piano Territoriale Regionale, sin dalla deliberazione del consiglio regionale n. 951/2010, tra gli obiettivi infrastrutturali prioritari di interesse regionale; inoltre, è stata inserita nei Programmi triennali dei lavori pubblici di Regione Lombardia approvati ai sensi di legge; è infine inserita nei documenti di economia e finanza regionale approvati dal Consiglio regionale;

CONSIDERATO che:

- la fase di gara, ossia di procedura di scelta dell'aggiudicatario, si debba svolgere - ai sensi dell'art. 216, comma 23 del d.lgs. 50/2016 - in base all'art. 183, comma 15 e seguenti del d.lgs. 50/2016 in materia di project financing



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ad iniziativa privata, dato che nel caso in oggetto l'iter della fase di individuazione del Promotore e approvazione del progetto preliminare - Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è iniziato in base all'art. 27 del r.r. 4/2002;

- in base all'art. 183, comma 15 del d.lgs. 50/2016 e nell'ambito dell'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica in capo a Regione Lombardia trattandosi di autostrada regionale ai sensi della l.r. 9/2001, debba essere approvata la bozza di convenzione di concessione;
- in relazione allo schema di convenzione di concessione, viste le disposizioni finalizzate a disciplinare il rapporto fra concedente e concessionario ai sensi delle previsioni del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016, esso debba conformarsi agli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione, definiti dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito, "ART"), secondo quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. 201/2011;
- a seguito dell'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e della contestuale approvazione dello schema di convenzione, la bozza di convenzione in argomento debba essere trasmessa da parte di CAL S.p.A. all'ART per la propria valutazione di competenza sulle previsioni in essa contenute, nonché, in particolare, con riferimento ai profili tariffari; sempre alla luce delle considerazioni sopra dette, al fine di garantire l'uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale, in merito al profilo della tariffa da pedaggio l'ART è infatti competente in relazione all'indicazione della formula da applicare ai fini del calcolo della medesima tariffa, salvo la competenza della Giunta regionale in merito alla determinazione dell'importo massimo della stessa, così come previsto dall'art. 10 della Legge Regionale n. 9/2001;

RITENUTO che, con riferimento al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE 2021) in oggetto:

- le variazioni progettuali prescritte dalla Conferenza di Servizi sul progetto sono state conformemente recepite nel PFTE 2021;
- le modifiche in esso introdotte dal promotore e sintetizzate nel documento istruttorio parte integrante della presente deliberazione in Allegato A, non sono sostanziali rispetto al progetto approvato nell'ambito della Conferenza di Servizi e, comunque, riducono gli impatti sul territorio attraversato;
- gli aggiornamenti operati nell'elaborazione del PFTE 2021 in relazione all'evoluzione normativa (sopraggiunte Norme Tecniche per le costruzioni 2018 di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e aggiornamenti del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

d.lgs. 50/2016 in merito alla progettazione di fattibilità tecnico economica), alla risoluzione di interferenze, di questioni di compatibilità, di adeguamento generale delle opere d'arte e degli impianti, alla coerenza con i contenuti aggiornati degli strumenti urbanistici, di programmazione e pianificazione vigenti, anche in relazione agli espropri, non hanno comportato modifiche sostanziali rispetto al progetto approvato nell'ambito della Conferenza di Servizi del 2012;

- rispetto al quadro economico presentato, sviluppato a partire dal vigente prezzario ANAS anno 2020, il computo metrico estimativo del PFTE necessita di aggiornamento preliminarmente alla Gara di Concessione, in base al vigente prezzario regionale secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. n. XI/5819 del 29 dicembre 2021, mantenendo invariato l'importo netto previsto nell'attuale proposta del Promotore;
- le indicazioni fornite nella relazione istruttoria del Concedente in ordine al cronoprogramma presentato - con le previsioni temporali dei vari step procedurali, approvativi, attuativi e realizzativi -, sono congrue rispetto alle attività previste, come riportato nell'istruttoria tecnica di Regione Lombardia in Allegato A;
- il PFTE 2021, redatto secondo la struttura formale e contenutistica del r.r. 4/2002, risulta sostanzialmente congruente con il progetto preliminare oggetto di approvazione della Conferenza di Servizi del 2012 e coerente rispetto alle disposizioni di cui all'art. 23 del d.lgs. 50/2016 ed agli artt. 17-23 del d.P.R. 207/2010; lo stesso, pertanto, è qualificabile come aggiornamento tecnico del progetto preliminare approvato dagli Enti interessati, risultando completo - secondo le indicazioni e le modifiche sopra presentate - ai fini dell'approvazione ai sensi della l.r. 9/2001 ed ai fini dell'autorizzazione al Concedente a porre il progetto a base della futura gara di concessione autostradale ai sensi del d.lgs. 50/2016;
- la documentazione riguardante il Piano Economico Finanziario risulta congruente e sostanzialmente completa rispetto alle previsioni della l.r. 9/2001 e del Decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 125/Segr. Dicoter del 15 aprile 1997, relativo alla definizione del modello unificato di piano finanziario;
- lo Schema di Convenzione ed i relativi allegati sono completi e congruenti rispetto agli schemi standard redatti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e approvato dall'ANAC con Delibera n. 1116 del 22 dicembre 2020, nonché ai testi delle Convenzioni Uniche delle autostrade di più recente realizzazione in Project Financing in Lombardia. Sulla base dei documenti presentati, si rimanda alle osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni



Regione Lombardia

LA GIUNTA

presentate in Allegato A in previsione dell'indizione della gara di concessione;

RILEVATO, quindi, che:

- le determinazioni della Conferenza di Servizi indetta con D.G.R. del 26 ottobre 2011 n. IX/2418 non sono state assunte da Regione Lombardia in considerazione dei sopra evidenziati aumenti di costi e necessità di contributi pubblici per garantire la sostenibilità economico-finanziaria dell'opera;
- la realizzazione dell'opera è subordinata all'approvazione da parte di Regione Lombardia del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica come integrato dalla ulteriore documentazione di cui all'art. 183, comma 15, secondo periodo del d.lgs. 50/2016, tra cui in particolare lo schema di convenzione di concessione, oggetto della proposta del Promotore, nonché allo svolgimento della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento della concessione;

RITENUTO che i contenuti progettuali modificati successivamente alla conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi del 2012 data la loro natura non sostanziale, non possano mutare l'espressione complessivamente favorevole della maggioranza registrata nella seduta conclusiva di Conferenza dei Servizi del 31 gennaio 2012 (e della seduta di aggiornamento dell'8 febbraio 2012);

RILEVATO con specifico riferimento alla proposta di Piano Economico Finanziario (e del relativo Piano Finanziario Regolatorio - PFR) che prevede, in sintesi:

- costi di costruzione (CAPEX) complessivi pari a 430.137.524,00 euro (costo generale netto);
- contributo pubblico pari a 120.000.000,00 euro (+ IVA) da erogarsi a decorrere dalla fase di costruzione dell'opera, secondo la seguente previsione temporale, basata sul cronoprogramma presentato dal Promotore (valori IVA esclusa):
 - o € 20.000.000,00 sull'annualità 2023;
 - o € 30.000.000,00 sull'annualità 2024;
 - o € 50.000.000,00 sull'annualità 2025;
 - o € 20.000.000,00 sull'annualità 2026;
- durata della concessione pari a 60 anni dall'apertura in esercizio;
- cronoprogramma strutturato con scorporo e dettaglio di lavori, espropri, interferenze (per la tratta nord-sud dalla SS 470 alla SS 11 è prevista una



Regione Lombardia

LA GIUNTA

durata di circa 3 anni; per il collegamento con Pedemontana per una durata di 1,5 anni);

- strutturazione del PEF prevedendo un'estesa pedaggiata totale pari a 18,67 km (15,57 km per il tratto Nord-Sud; 3,10 km per il collegamento con Pedemontana), di tipo free flow;

DATO ATTO che:

- la D.G.R. n. XI/5484 dell'8 novembre 2021 ha ridefinito per il progetto di "Autostrada regionale Interconnessione Pedemontana Brebemi (IPB)", con beneficiario CAL S.p.A., rientrante tra gli interventi finanziati di cui all'Allegato 1 della DGR n. XI/4381 del 3 marzo 2021, un finanziamento pari a 146.400.000,00 euro (IVA ed oneri compresi);
- la D.G.R. n. XI/6047 del 1° marzo 2022 all'Allegato 1 ha confermato, tra gli interventi di "potenziamento di infrastrutture per la mobilità", per il progetto in questione dell'"Autostrada regionale Interconnessione Pedemontana Brebemi (IPB)" un finanziamento del Piano Lombardia al beneficiario CAL S.p.A. pari a 146.400.000,00 euro;

CONSIDERATO che il contributo pubblico derivante dal sopra citato finanziamento del Piano Lombardia, a carico di Regione Lombardia, pari a 146.400.000,00 euro (IVA ed oneri compresi), a favore di CAL S.p.A., trova copertura sul capitolo 10.05.203.15072 negli esercizi del bilancio regionale 2022-2024 sulle seguenti annualità:

- € 24.400.000,00 sull'annualità 2023;
- € 36.600.000,00 sull'annualità 2024;
- € 61.000.000,00 sull'annualità 2025;
- € 24.400.000,00 sull'annualità 2026;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere da parte di Regione Lombardia con:

- la presa d'atto ai sensi dell'art. 19 comma 3 della l.r. 9/2001 delle determinazioni della Conferenza di Servizi indetta con D.G.R. del 26 ottobre 2011 n. IX/2418 e conclusasi in data 31 gennaio 2012;
- l'approvazione, ai sensi dell'art. 19 comma 3 della l.r. 9/2001 e del r.r. 4/2002, in conformità a quanto previsto dell'art. 216 comma 23 del d.lgs. 50/2016, del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'Autostrada regionale "Interconnessione del sistema viabilistico pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia – Milano", con il relativo Piano Economico Finanziario, e la relativa documentazione integrativa di cui all'art. 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016, - rientrando nella fattispecie dell'art. 216



Regione Lombardia

LA GIUNTA

comma 23 del d.lgs. 50/2016 - secondo gli elaborati allegati (Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto);

- il rimando alla fase di redazione del progetto definitivo dell'effettiva trattazione e risoluzione delle osservazioni pervenute successivamente alla conclusione della Conferenza dei Servizi, come sintetizzato e secondo le considerazioni riportate nell'Allegato D parte integrante del presente provvedimento;
- l'approvazione ai sensi dell'art. 10 bis comma 3 della l.r. 9/2001 e dell'art. 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016, secondo le prescrizioni descritte nell'Allegato A, dello schema di convenzione di concessione e relativi allegati da presentare a base di gara;
- l'apposizione del vincolo di salvaguardia urbanistica sul tracciato autostradale e sulle opere ad esso connesse come definite ed approvate durante i lavori della citata Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 19 comma 3 lett. b) della l.r. 9/2001;

RITENUTO, inoltre, che è possibile autorizzare il Concedente CAL S.p.A. a porre il PFTE 2021 a base della futura gara di concessione autostradale, ai sensi del d.lgs. 50/2016, con le osservazioni rassegnate nell'istruttoria tecnica sullo Schema di Convenzione, in Allegato A;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
- la l.r. n. 26 del 28 dicembre 2021 "Bilancio di Previsione 2022-2024";

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre al raggiungimento del risultato atteso ter 1005.246 "Avvio, avanzamento e completamento delle opere stradali e autostradali" del vigente Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura di cui alla D.C.R. n. 64 del 10 luglio 2018;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di assumere ai sensi della l.r. 9/2001 le determinazioni della Conferenza di Servizi sul Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'Autostrada



Regione Lombardia

LA GIUNTA

regionale "Interconnessione del sistema viabilistico pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia – Milano" indetta con D.G.R. del 26 ottobre 2011 n. IX/2418 e convocata in sessione conclusiva in data 31 gennaio 2012, come da verbale inviato agli enti e amministrazioni interessati con nota prot. S1.2012.21851 del 22 febbraio 2012;

2. di prendere atto della relazione istruttoria proposta da parte del Concedente CAL S.p.A. di conclusione del procedimento approvativo, acquisita in atti regionali con prot. S1.2021.31545 del 17 dicembre 2021, comprensiva delle relazioni tecniche e degli elaborati tecnici, nonché dell'analisi tecnica del PFTE 2021, del PEF 2021, dello schema di convenzione e relativi allegati, oltre alla documentazione relativa all'affidamento in finanza di progetto della concessione ai sensi dell'art. 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016;
3. di approvare ai sensi dell'art. 19 comma 3 della l.r. 9/2001 e del r.r. 4/2002, in conformità a quanto previsto dell'art. 216 comma 23 del d.lgs. 50/2016, il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'Autostrada regionale "Interconnessione del sistema viabilistico pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia – Milano", con il relativo Piano Economico Finanziario, e la relativa documentazione integrativa di cui all'art. 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016, secondo gli elaborati allegati (Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto) e con le prescrizioni definite nell'istruttoria tecnica della D.G. Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile (Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto), nonché rimandando alla fase di redazione del progetto definitivo l'effettiva trattazione e risoluzione delle osservazioni pervenute successivamente alla conclusione della Conferenza dei Servizi, come sintetizzato e secondo le considerazioni riportate nell'Allegato D parte integrante del presente provvedimento;
4. di approvare ai sensi dell'art. 10 bis, comma 3, della l.r. 9/2001 e dell'art. 183, comma 15, del d.lgs. 50/2016, secondo le prescrizioni descritte nell'Allegato B, lo schema di convenzione di concessione e relativi allegati da presentare a base di gara;
5. di dare atto che il contributo pubblico derivante dal sopra citato finanziamento del Piano Lombardia, a carico di Regione Lombardia, pari a 146.400.000,00 euro (IVA ed oneri compresi), a favore di CAL S.p.A., trova



Regione Lombardia

LA GIUNTA

copertura sul capitolo 10.05.203.15072 negli esercizi del bilancio regionale 2022-2024 sulle seguenti annualità:

- € 24.400.000,00 sull'annualità 2023;
- € 36.600.000,00 sull'annualità 2024;
- € 61.000.000,00 sull'annualità 2025;
- € 24.400.000,00 sull'annualità 2026;

6. di definire, ai sensi dell'art. 19 comma 3 lettera b) della l.r. 9/2001, l'ampiezza del corridoio di salvaguardia per ogni fattispecie infrastrutturale come da rappresentazione grafica individuata nelle tavole di cui all'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché di apporre, ai sensi dell'art. 19 comma 3 lettera c) della l.r. 9/2001 il vincolo di salvaguardia urbanistica sulle aree interne al corridoio individuato nelle medesime tavole in Allegato C;
7. di rinviare a separato atto di Giunta regionale le specifiche indicazioni e prescrizioni riguardanti bando di gara ed avvisi di cui all'art. 19, comma 2 del r.r. 4/2002, nonché in merito alle modalità di erogazione del contributo pubblico di cui al punto 5, il cui impegno potrà avvenire contestualmente al suddetto atto di Giunta regionale;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente agli Allegati "A – Istruttoria Regione Lombardia" e "C – Elaborati grafici corridoio vincolo di salvaguardia urbanistica", sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia;
9. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI